

N. 134 Reg. ordinanze 2026

**Ordinanza del 9 luglio 2026 della Corte dei
conti - Sezione regionale di controllo per
la Regione Campania nel giudizio di
parificazione del rendiconto generale
della Regione Campania per l'esercizio
finanziario 2023**

ORDINANZA N. 177/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Massimo Gagliardi	Presidente
Alfredo Grasselli	Presidente aggiunto
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (Estensore)
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Stefania Calcari	Primo Referendario (Estensore)
Tommaso Martino	Primo Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario
Alessandro De Santis	Referendario
Ilvio Pannullo	Referendario
Marco Nappi Quintiliano	Referendario
Concetta Ilaria Ammendola	Referendario

nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 103, 117, 119 e 134 della Costituzione, nonché gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTA la nota prot. regionale n. 2024 - 0014370/U.D.C.P./GAB/GAB del 21 giugno 2024 acquisita il 24 giugno 2024 al prot. della Sezione n. 4011, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2023;

VISTO il combinato disposto dell'art. 100, comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti e il decreto legislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile" (c.g.c.);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione n. 250/2024/PARI, adottata da questa Sezione regionale di controllo nella camera di consiglio del 29 novembre 2024, a conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2023;

VISTA la Delibera n. 101/2025/PARI, (iscritta al n. 51/2025 del registro delle ordinanze della Corte costituzionale) con la quale la Sezione regionale di controllo per la Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dei commi 12-ter e quater dell'art. 23 della legge regionale 27/01/2012, n. 1, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, in riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 117, comma 2, lett. l), dall'articolo 97, primo comma, dall'art. 119 primo comma e dall'art. 81 Cost., ordinando la sospensione del giudizio di parificazione con riferimento al capitolo di spesa U00008, limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo previsto per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione;

VISTA la deliberazione n. 242/2025/PARI, adottata da questa Sezione regionale di controllo nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025, a conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2024;

VISTA la sentenza n. 165/2025 della Corte Costituzionale, relativa all'atto di Giudizio in via incidentale 51/2025 di cui alla deliberazione n. 101/2025;

VISTO il decreto n. 4/2026 con il quale il Presidente della Sezione, su istanza della Procura regionale, fissava l'odierna udienza per la prosecuzione dei giudizi di parificazione degli esercizi finanziari 2023 e 2024 e individuava nel 3 aprile il termine per il deposito di memorie.

VISTA la memoria del Procuratore regionale prot. n. 46 del 26 marzo 2026, acquisita in pari data al n. 1706 di protocollo della Sezione;

VISTA la memoria trasmessa dalla Regione con la nota prot. n. 332936 del 3 aprile 2026 e acquisita al prot. n. 1977 della Sezione in pari data;

SENTITI, in audizione istruttoria collegiale del 16 aprile 2026, i rappresentanti della Regione, la Procura, all'esito delle memorie trasmesse;

VISTI i documenti e le memorie in atti;

UDITI i relatori Primo Referendario Ilaria Cirillo e Primo Referendario Stefania Calcarì;

UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 16 aprile 2026.

Premesso in fatto

1. Con ordinanza n. 101/2025/PARI del 3 marzo 2025 (iscritta al n. 51/2025 del registro delle ordinanze della Corte costituzionale), questa Sezione, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2023, ha sollevato in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), 119, primo comma, e 136 della Costituzione questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)», aggiunti dall'art. 3, comma 1, della legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)» non ritenendo praticabile un'interpretazione adeguatrice.

Il legislatore regionale, con la sopra richiamata legge n. 2 del 4 marzo 2021 aveva modificato, per quanto qui d'interesse, l'art. 23 della legge regionale 27/01/2012, n. 1, prevedendo ai commi 12-ter e 12-quater una particolare disciplina del trattamento accessorio per gli uffici di diretta collaborazione in assenza di una previsione di legge statale e di contratto collettivo, facendo gravare la spesa direttamente sul bilancio regionale.

Solo successivamente, infatti, il legislatore è intervenuto con l'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla Legge n. 74/2023) autorizzando espressamente le regioni ad applicare *senza aggravio di spesa* l'art. 14 TUPI *“secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.”* La Corte costituzionale ha ritenuto che la disposizione in esame abbia una portata innovativa non potendosi né qualificare come norma di interpretazione autentica né meramente confermativa di precedenti previsioni normative (v. Corte cost. sentenza n. 185/2024). La natura innovativa è stata poi ribadita dalla Consulta anche nella sentenza n. 165/2025, conseguentemente non può più dubitarsi che prima della sua entrata in vigore fosse precluso al legislatore regionale normare autonomamente il trattamento accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione. Sino all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44 del 2023, come convertito, pertanto, la disciplina del trattamento accessorio del personale regionale, ivi incluso quello assegnato agli uffici di staff, risultava, come per tutti gli altri dipendenti pubblici, quella dettata dalle disposizioni di legge statale, dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia, restando viceversa esclusa una competenza legislativa regionale.

2. Successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione di questa Sezione, il legislatore statale ha modificato il richiamato art. 3, comma 1, con il decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 convertito, con modifiche, con la legge 9 maggio 2025, n. 69.

In particolare, l'art. 8 comma 3 del suddetto decreto n. 25, dopo aver ampliato il novero di soggetti cui le regioni possono ricorrere per la copertura degli uffici di diretta collaborazione, all'ultimo comma ha disposto che *“sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi”*.

Tenuto conto di tale sopravvenienza normativa, con la sentenza n. 165/2025 la Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata da questa Sezione con l'ordinanza n. 101/2025/PARI, pur ribadendo la natura innovativa dell'art. 3, comma 1, ha invitato la Sezione a verificare se, sulla base del mutato quadro normativo innovato dalla norma di salvaguardia, permanesse la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni,

procedendo ad una nuova valutazione delle questioni sollevate, tenendo conto che la disposizione sopravvenuta è “(...) una legge di sanatoria, che non è preclusa al legislatore (sentenze n. 116 del 2020, n. 14 del 1999 e n. 1 del 1996)”.

3. Con il decreto n. 4/2026 il Presidente della Sezione, su istanza della Procura regionale, ha fissato l'odierna udienza per la prosecuzione dei giudizi di parificazione degli esercizi finanziari 2023 e 2024 individuando nel 3 aprile la scadenza per la presentazione di memorie e controdeduzioni *“anche riguardanti l'onere di rinnovata valutazione circa la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate con ordinanza del 3 marzo 2025 (iscritta al n. 51 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2025) alla luce del mutato quadro normativo, assegnato dalla sentenza della Corte cost. n. 165/2025 di restituzione degli atti alla Sezione regionale di controllo”*.

4. Con la memoria depositata per l'udienza pubblica, la Procura non ha ritenuto di aggiungere ulteriori considerazioni sulla rilevanza della norma statale più volte richiamata rispetto al giudizio *a quo*, giacché trattasi di questione già affrontata e risolta in senso affermativo e non diversamente definita a seguito del rinvio effettuato dalla Corte costituzionale a questa Sezione.

Riguardo al profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, come convertito, la Procura ha evidenziato che la disposizione realizza un evidente contrasto col giudicato costituzionale di cui alle sentenze n. 146 del 2019 e n. 185 del 2024, ai sensi dell'art. 136 Cost. Inoltre, ha osservato che lo stesso Giudice delle leggi, nella sentenza n. 165/2025, ha richiamato tre precedenti pronunce (la n. 1 del 1996, la n. 14 del 1999 e la n. 116 del 2020) con le quali, pur riconoscendo al legislatore nazionale la possibilità (in astratto) di adottare leggi di sanatoria, ne ha tuttavia affermato l'incostituzionalità laddove, come nel caso in esame, *“il legislatore, prescindendo dalla cura del pubblico interesse, ha inserito nel sistema un precetto in piena collisione con i principi che regolano la materia”* (v. sentenza n. 1/1996). Quanto alla validità costituzionale delle leggi di sanatoria, nell'altro precedente richiamato, la Corte chiaramente ha affermato che *“le leggi di sanatoria non sono costituzionalmente precluse in via di principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione dev'essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso”*. Aggiungendo che l'intervento legislativo in sanatoria può *“essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le*

specifiche peculiarità del caso, così da doversi escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata" (v. sentenza n. 14 del 1999). Analogamente, nella sentenza n. 116/2020, la Corte costituzionale, esaminando una norma rientrante "nell'ambito delle leggi di sanatoria, in quanto intesa a fornire copertura legislativa a precedenti atti amministrativi" ha ribadito che tali leggi, seppur in via di principio non precluse costituzionalmente, tuttavia, necessitano di "uno scrutinio particolarmente rigoroso" che ne appuri la legittimità escludendone la finalità elusiva. La Procura ha quindi concluso chiedendo alla Sezione di rimettere nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma regionale alla luce dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice.

5. Nonostante fosse stato espressamente sollecitato sul punto il contraddittorio (v. Decreto n. 4/2026), la Regione nelle memorie depositate in occasione dell'udienza pubblica non ha preso posizione limitandosi a comunicare un aggiornamento sullo stato del contenzioso relativo al recupero delle somme di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 146/2019.

Nel corso dell'udienza, invece, l'Amministrazione ha fatto presente di non condividere la richiesta della Procura di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla norma cd. "di sanatoria" introdotta dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, configurandola come un tentativo di eludere precedenti giudicati costituzionali.

Tale prospettiva, ad avviso della Regione, non coglie la *ratio* e la legittimità dell'intervento statale, che si basa sulla specificità delle funzioni degli uffici di *staff* e sulla piena ammissibilità costituzionale di leggi-provvedimento in contesti peculiari come quello in esame. In particolare, per la Regione, la norma statale muove dalla necessità di riconoscere un'identità funzionale tra gli uffici di diretta collaborazione regionali e quelli ministeriali, affinché le Regioni possano dotarsi di strumenti organizzativi analoghi a quelli statali. Pertanto, l'intervento legislativo statale, secondo l'Amministrazione, non costituisce un "effetto premiale", bensì la risposta al bisogno di uniformità del dato normativo volto a regolamentare situazioni analoghe, seppur poste su piani istituzionali differenti. Conseguentemente, non può reputarsi irragionevole o immotivata la scelta compiuta dal legislatore statale, ma al contrario, una soluzione eccezionale, finalizzata a garantire la certezza del diritto e la continuità dell'azione amministrativa.

6. Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo di procedere alla parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2023, nei limiti e con le precisazioni e considerazioni contenute nella propria memoria, relative ad alcuni profili finanziari e gestionali, insistendo, per quanto qui rileva, sulla necessità di sollecitare una verifica di legittimità costituzionale della nuova norma statale.

7. Dopo ampio contraddittorio con la Regione, con i rappresentanti del Consiglio regionale e sentita la Procura erariale, il Collegio, dubitando della legittimità costituzionale della legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021 che ha modificato i commi 12 bis e ss. dell'art. 23 della legge regionale n.1 del 27 gennaio 2012 e dell'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto - legge n. 25 del 14 marzo 2025, come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con la riserva di competenza statale esclusiva dell'art. 117, comma 2, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile e per l'effetto con gli articoli 81, 97 commi 1 e 2, 119 comma 1 e 136 Cost., nonché con l'articolo 3 Cost. ha deciso di sospendere il giudizio definitivo sul rendiconto 2023 e più precisamente sul capitolo n. U00008, per le spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento onnicomprensivo, e promuovere con separata ordinanza questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

8. QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ARTICOLO 23, COMMI 12-TER E 12- QUATER DELLA LEGGE REGIONALE DEL 27 GENNAIO 2012 COME MODIFICATA E DELL'ART.8 COMMA 3 DEL DECRETO - LEGGE N. 25 DEL 14 MARZO 2025 COME CONVERTITO

Secondo l'art. 23, commi 12-ter e 12-quater della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, per *“il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento onnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori*

prestazioni richieste dai responsabili degli uffici". Il successivo comma 12-quater ha poi affidato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la determinazione dei "criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL."

Con le disposizioni sopra riportate il legislatore regionale ha introdotto una particolare disciplina del trattamento accessorio per gli uffici di diretta collaborazione, in assenza di una previsione di legge statale e di contratto collettivo, facendo gravare la spesa direttamente sul bilancio regionale.

L'articolo 65, comma 9, della legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021 ha previsto che gli emolumenti onnicomprensivi trovino copertura *"a decorrere dall'annualità 2021, per un importo massimo di euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023"* che è alimentato dalle risorse trasferite dal bilancio regionale. Peraltro, come la Sezione ha avuto modo di rilevare, l'importo degli emolumenti complessivamente corrisposti in favore del personale assegnato agli uffici di staff nel triennio 2021-2023 è stato di euro 7.492.565,56 e dunque maggiore dell'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 65 sopra citato.

In particolare, nel 2023, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 44/2023 (23 aprile 2023), sono state destinate agli emolumenti in esame euro 813.688,612 sul capitolo di spesa n. U00008 (codifica U1.04.01.04.001) del bilancio regionale. Per la precisa quantificazione delle risorse impiegate da tale importo, tuttavia, come è emerso nel corso dell'udienza del 16 aprile, è da detrarre il trattamento accessorio corrisposto ai comandati da società partecipate presso gli uffici di staff, pari a euro 91.094,53, oggetto di non parifica con la decisione n. 165/2026/PARI in coerenza con la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 189/2025; pertanto, le spese illegittimamente sostenute nel 2023 per gli emolumenti in esame ammontano a euro 722.594,082.

Solo successivamente, il legislatore è intervenuto con l'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla Legge n. 74/2023) abilitando le regioni ad applicare *"senza aggravio di spesa"* l'art. 14 TUIP *"secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo (...) fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale,*

anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.”

In ragione del rilevato difetto di competenza normativa regionale e della ridondanza dello stesso sugli equilibri di bilancio della Regione Campania, la Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma regionale con l’ordinanza n. 101/2025, sol che nelle more è intervenuto l’art. 8 comma 3 del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modifiche con la legge 9 maggio 2025, n. 69, a far *“salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi”*.

La norma mira a salvaguardare l’efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati dalle regioni prima che l’art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 44/2023 le autorizzasse a disciplinare con legge il trattamento accessorio dei dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici, consentendo quindi di sanare l’invalidità di provvedimenti assunti in forza di una norma violativa del riparto di competenze legislative di cui all’art. 117 Cost. e che ha determinato spese non dovute (art. 81 Cost.), in violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), alterando l’uguaglianza tra i soggetti assegnati nel tempo a tali uffici (art. 3 Cost.) e vanificando l’esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali come si metterà in luce nel prosieguo della trattazione (v. *infra* § 11.2).

Il Collegio, alla stregua delle osservazioni che saranno di seguito formulate, reputa che l’art. 23, commi 12-ter e quater della legge regionale del 27 gennaio 2012, n. 1, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, sia in contrasto insanabile con le norme costituzionali di cui agli articoli 117 comma 2 lett. l), 81, 97 comma 1, 119, comma 1 e 136 Cost. Analogamente, ritiene il Collegio che sussista una non superabile antinomia dell’art. 8 comma 3 ultimo periodo, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con modifiche con la legge 9 maggio 2025, n. 69, con i principi presidiati dagli artt. 3, 81, 119 comma 1, 97 commi 1 e 2.

9. LA POSSIBILITÀ DI ESPERIRE UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E LA LEGITTIMAZIONE DELLA SEZIONE

Il Collegio non ritiene praticabile un’interpretazione adeguatrice dei commi 12-ter e 12-quater dell’art. 23 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012, n. 1, come modificata dalla legge

regionale n. 2 del 4 marzo 2021 diversa da quella letterale, che non lascia dubbi sulla effettiva volontà del legislatore regionale di istituire un peculiare emolumento denominato *“unico emolumento omnicomprendivo, da corrispondere mensilmente”* non disciplinato dalla legge a dai CCNL.

Parimenti non ritiene praticabile un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69, dato il chiaro tenore letterale della norma di fare *“salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi”*.

D'altro canto, è acquisizione condivisa che l'interpretazione conforme a Costituzione postula l'esistenza di un dato lessicale polisenso suscettibile di letture alternative, tale, cioè, da esprimere, in applicazione dei generali canoni ermeneutici, due o più possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con i precetti costituzionali.

Ne consegue che laddove, come nel caso di specie, l'univoco tenore letterale delle norme non consenta altre interpretazioni, l'accesso al sindacato di legittimità costituzionale si configura come percorso obbligato.

Esclusa, quindi, la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice, occorre premettere che la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in sede di parifica è stata progressivamente ampliata sia con riferimento all'oggetto, riguardando ormai tutte le disposizioni di legge, statale e regionale, che possono alterare gli equilibri di bilancio (cfr. sentenze n. 244 del 1995, § 3 e n. 213 del 2008, § 4) sia per i parametri, non essendo più limitata alle violazioni dell'art. 81 della Costituzione.

In particolare, con la sentenza n. 196 del 2018 si è riconosciuta la legittimazione della Sezione regionale di controllo, in sede di parificazione del rendiconto generale regionale, a sollevare questioni di legittimità costituzionale anche in riferimento a parametri attributivi di competenza (l'art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.), sull'assunto che *«in tali casi la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse»* (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto). Pertanto, *«entro tali materie, non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata»* (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto).

Proprio con riferimento alla spesa di personale e al relativo trattamento accessorio nella sentenza n. 146/2019 la Corte costituzionale ha sottolineato che le *“norme regionali istitutive di fondi che il rimettente ritiene alimentati con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali, in contrasto con l’attribuzione che il legislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia «ordinamento civile», opera alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la determinazione e l’assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici. L’effetto ineludibile di una tale scelta si riverbera in una espansione della spesa per il personale, in violazione dei «beni-valori» della contabilità pubblica tutelati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Sono questi i valori alla cui tutela è preordinata la Corte dei conti, cui spetta accertare tutte le «irregolarità» poste in essere dagli enti territoriali suscettibili di pregiudicarli, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, (sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018).”*

Recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tale orientamento nella sentenza n. 185/2024, con riferimento a norme regionali lesive del riparto di competenze fra Stato e regioni nella materia «ordinamento civile» allorché si configuri una «correlazione funzionale» (sentenza n.253 del 2022). Correlazione rintracciata nella lesione *«della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» da parte di disposizioni regionali che hanno disciplinato aspetti del rapporto di lavoro pubblico, anche in relazione al parametro interposto costituito dalle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la illegittimità costituzionale di tali disposizioni comporta, di norma, quella della spesa da essa disposta a carico del bilancio dell’ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 ex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018).*

10. SULLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Collegio ritiene le questioni di legittimità costituzionale, meglio dettagliate di seguito, rilevanti ai fini del decidere.

Non essendo possibile accedere ad una lettura conforme a Costituzione delle norme, regionali e statali richiamate e tenuto conto che le disposizioni indubbiamente producono effetti anche finanziari, risulta doveroso sollevare questione di legittimità costituzionale, in quanto, diversamente, questa Sezione si troverebbe a validare un risultato di amministrazione non corretto, inficiando gli equilibri di bilancio.

Il giudizio di parifica è infatti strumentale alla verifica della correttezza e della veridicità del risultato di amministrazione implicando che a loro volta anche le scritture contabili rispondano a requisiti di chiarezza, veridicità e trasparenza, in quanto un risultato di amministrazione infedele pregiudicherebbe anche gli esercizi finanziari futuri e, quindi, le stesse politiche di risanamento pluriennali e il conseguimento dell'equilibrio, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenze nn.181 del 2015, 89 del 2017, 274 del 2017 e 49 del 2018). In questa prospettiva, tale accertamento non può non interessare incidentalmente la legittimità del titolo che ha generato la posta di spesa.

10.1 La legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, con la modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012, ha previsto *"un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente"* per il personale degli uffici di diretta collaborazione (v. *comma 12-ter*) in mancanza di una espressa previsione del contratto collettivo nazionale o di altre disposizioni di fonte statale, ossia delle uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici.

Il successivo comma 12-*quater* ha attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale la individuazione dei criteri di quantificazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione *"tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL"*.

Tuttavia, giova ribadirlo, le disposizioni regionali sono intervenute in assenza di norme statali e contrattuali abilitanti.

Infatti, la contrattazione collettiva a cui fa rinvio la legge, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, non prevede affatto la tipologia di trattamento accessorio individuata dalla disciplina regionale. Tant'è che le deliberazioni nn. 22 e 23 del 29 aprile 2021 dell'Ufficio di Presidenza hanno previsto un salario accessorio, in alcuni casi addirittura equivalente al trattamento fondamentale della rispettiva categoria di appartenenza, con ciò duplicando il trattamento stipendiale base. Nello specifico, infatti, si prevede che l'emolumento accessorio sia *"costituito da un importo fisso parametrato alle rispettive categorie di inquadramento pari a euro 16.000 per la categoria A, euro 18.017,90 per la categoria B, euro 18.438,00 per la categoria C, euro 19.006,60 per la categoria D, di cui il 15% è assoggettato a valutazione annuale."*

Dal punto di vista strettamente contabile, poi, il trattamento accessorio in esame ha trovato copertura in risorse stanziare direttamente in bilancio, anziché sul “fondo salario accessorio” a differenza di quanto previsto dall’art. 40, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, sottraendo in tal modo alla dialettica delle relazioni sindacali e al procedimento di contrattazione, la determinazione dello stesso.

D’altra parte, proprio perché i relativi contratti di comparto non contemplano detta tipologia di trattamento accessorio, gli articoli 67 del CCNL 21 maggio 2018 e 79 del CCNL 16 novembre 2022, non consentono di destinare a tale emolumento risorse nella costituzione del fondo salario accessorio e conseguentemente di autorizzarne il riparto, agendo in tal modo quindi si è aggirato l’impedimento, stanziando direttamente sul bilancio le risorse necessarie. Le risorse occorrenti sono state dunque, previste nel capitolo n. U00008 (codifica U1.04.01.04.001) del bilancio regionale destinato a finanziare le spese di funzionamento del Consiglio regionale e da questi impegnate sui capitoli n. 4206 ed il n. 4208, per il pagamento del trattamento accessorio, relativi oneri riflessi, Irap e buoni pasto del personale assegnato in comando agli uffici di diretta collaborazione.

Come già evidenziato nella parte in fatto, l’articolo 65, comma 9, della legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021, ha autorizzato per il triennio 2021-2023 una spesa massima di euro 5.900.000,00 a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale, assicurate dallo speculare trasferimento di risorse da parte del bilancio regionale (artt. 66 e 67 del D.lgs. 118/2011). Tuttavia, come la Sezione ha avuto modo di rilevare, l’importo degli emolumenti complessivamente corrisposti in favore del personale assegnato agli uffici di *staff* nel triennio 2021-2023 è stato di euro 7.492.565,56 e dunque maggiore all’autorizzazione di spesa disposta con l’art. 65 sopra citato.

In particolare, nel 2023, fino alla data dell’entrata in vigore dell’art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (23 aprile 2023), sono state destinate agli emolumenti in esame euro 813.688,612 sul capitolo di spesa n. U00008 (codifica U1.04.01.04.001) del bilancio regionale. Nel corso dell’udienza del 16 aprile, si è accertato che dall’importo sopra indicato è da detrarre il trattamento accessorio corrisposto ai comandati da società partecipate presso gli uffici di *staff*, pari a euro 91.094,53, già non parificati con la decisione n. 165/2026/PARI in coerenza con la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 189/2025.

Conseguentemente le spese illegittimamente sostenute nel 2023 ammontano a euro 722.594,082.

E' rilevante, pertanto, sottoporre nuovamente allo scrutinio della Corte costituzionale il giudizio di legittimità sulle disposizioni di cui ai commi 12-ter e 12-quater dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 introdotti dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021 - che ha consentito di reintrodurre un unico emolumento onnicomprensivo già oggetto di valutazione di non conformità costituzionale con la sentenza n. 146/2019 - in quanto, ove questa Sezione procedesse alla parifica del rendiconto applicando le norme rivenienti dal quadro ordinamentale vigente finirebbe inammissibilmente per validare risultanze contabili - *in primis*, il risultato di amministrazione - derivanti dall'indebito impiego di risorse per il finanziamento di tali emolumenti.

10.2 Invero, assume rilevanza ai fini del decidere esaminare anche la norma sopravvenuta di cui all'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 che non può ad avviso del Collegio essere ricondotta a una lettura coerente con il quadro costituzionale se non vulnerandone il chiaro tenore letterale.

La disposizione, infatti, espressamente fa *"salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi"*. Si tratta di una previsione che mira a salvaguardare *ex tunc* gli effetti anche finanziari prodotti dagli atti e dai provvedimenti adottati dalle regioni prima che l'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 44/2023 autorizzasse le regioni a disciplinare con legge il trattamento accessorio dei dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Non è precluso in via generale al legislatore prevedere norme di sanatoria ma occorre che le stesse siano sottoposte ad un rigoroso scrutinio al fine di verificarne la ragionevolezza, la proporzionalità e di appurare se consolidando l'efficacia di atti illegittimamente adottati non si realizzi una violazione del sindacato giurisdizionale e di controllo attraverso il consolidamento degli effetti prodotti da atti illegittimi.

A corroborare la necessità di un previo scrutinio di legittimità della norma di sanatoria è la considerazione che nel caso in esame vengono in rilievo provvedimenti e atti regionali che hanno comportato spese a carico del bilancio regionale e che sono stati adottati in forza di

norme regionali “viziate da incompetenza” in quanto - si ribadisce - sino all’entrata in vigore dell’art. 3 comma 1 del decreto-legge 44/2023 era precluso al legislatore regionale intervenire sulla regolazione del trattamento economico del personale assegnato agli uffici di staff.

Si tratta dunque di atti e provvedimenti adottati in violazione dei parametri attributivi di competenza (l’art. 117, comma 2 lett. 1, Cost.) nei quali *«la Regione manca per definizione della prerogativa di allocare risorse»* (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto).

L’art.8, comma 3 del decreto-legge n.25 del 2025 salvaguardando in modo evidentemente retroattivo, gli effetti di atti e provvedimenti illegittimi - per quanto detto sin qui e per quanto si dirà nel prosieguo - consolida sul piano finanziario la spesa sostenuta per finanziare gli emolumenti di cui si tratta, sanando *ex lege* una espansione della spesa per il personale, in violazione dei «beni-valori» della contabilità pubblica tutelati dagli artt. 81 e 97, commi 1 e 2, Cost. analogamente a quanto già avvenuto in precedenza (v. sentenza n. 146 del 2019).

D’altra parte, come affermato dalla Consulta nelle materie riservate alla legislazione statale *«non vi è intervento regionale produttivo di spesa che non si traduca immediatamente nell’alterazione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata»* (sentenza n. 196 del 2018, punto 2.1.2. del Considerato in diritto).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritiene il Collegio che l’esito del giudizio di compatibilità costituzionale anche della sopravvenuta norma di sanatoria, condiziona decisamente il giudizio di parificazione sul rendiconto per l’esercizio 2023. Diversamente, infatti, ove questa Sezione facesse applicazione della norma di sanatoria, si troverebbe a validare un risultato di amministrazione condizionato dall’allocazione di risorse destinate al finanziamento compensi non legittimamente previsti dalle leggi o dai contratti.

A riprova della correttezza di tale conclusione, ossia che tale sopravvenienza si applichi ai trattamenti accessori corrisposti prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 comma 1 del decreto-legge 44/2023, e quindi della rilevanza della questione in questa sede, si rappresenta che dopo l’udienza di riassunzione del 16 aprile, è stata depositata il 17 giugno 2026, la sentenza R.G. n. 17130/2025, con la quale la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su ricorso di alcuni dipendenti di ruolo della Regione Campania ai quali quest’ultima aveva chiesto in ripetizione somme dagli stessi percepite ai sensi dell’art. 58 della L.R. n.10/2001, commi 2 e 4, dell’art. 2, commi 2 e 4, della L.R. n.20/2002, e dell’art.1, comma 1, della L.R. n. 25/2003, dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 146/2019. Per quanto in questa sede

rilevi, la Corte di cassazione nel negare la possibilità di applicare la norma di sanatoria di cui all'art. 8, comma 3 agli atti adottati dalla Regione sulla scorta delle leggi regionali dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 146 del 2019, ha espressamente affermato: *«In tale contesto, ad avviso di questo Collegio, la clausola di salvaguardia, in quanto avente ad oggetto “gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165», ossia in base all'art. 27 del d.lgs. n. 165/2001, mira a far salvi (in modo evidentemente retroattivo) gli atti ed i provvedimenti riconducibili all'ambito di autoregolazione, da parte delle Regioni, della materia di cui all'art.14, prima che, nel 2023, fosse rimosso l'impedimento rappresentato dalla riserva di legislazione statale (...)»* (v. Corte di Cassazione R.G. n. 17130/2025 § 15 del considerato in diritto).

In definitiva, per i motivi sopra espressi, l'esito del giudizio di compatibilità costituzionale delle disposizioni regionali e della sopravvenuta norma di sanatoria condiziona decisamente il giudizio di parificazione della Sezione sul Rendiconto della Regione Campania per l'esercizio 2023.

Proprio con riferimento alla spesa di personale e al relativo trattamento accessorio nella sentenza n. 146/2019, peraltro, la Corte costituzionale ha sottolineato che le *“norme regionali istitutive di fondi che il rimettente ritiene alimentati con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali, in contrasto con l'attribuzione che il legislatore statale, titolare della competenza legislativa esclusiva nella materia «ordinamento civile», opera alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici. L'effetto ineludibile di una tale scelta si riverbera in una espansione della spesa per il personale, in violazione dei «beni-valori» della contabilità pubblica tutelati dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Sono questi i valori alla cui tutela è preordinata la Corte dei conti, cui spetta accertare tutte le «irregolarità» poste in essere dagli enti territoriali suscettibili di pregiudicarli, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, (sentenze n. 18 del 2019 e n. 196 del 2018).”*

11. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ

11.1 LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE REGIONALE

Quanto alla norma regionale, permangono i dubbi, che il Collegio aveva precedentemente evidenziato con l'ordinanza n. 101/2025, sulla legittimità dei commi 12-ter e 12-quater dell'art.

23 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012, come modificati dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021 in quanto violano la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, poiché dispongono l'istituzione di un trattamento accessorio non previsto dal CCNL e dalla legge statale, uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici. Parimenti, il comma 12-*quater* prevedendo che *“L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione”* è illegittimo in quanto viola la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), e, in virtù del rinvio da questa operato, alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.

La violazione della competenza legislativa esclusiva statale in tema di disciplina del trattamento accessorio del personale regionale ridonda nella lesione dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria, ai sensi degli artt. 97, comma 1, 81 e 119 comma 1 Cost.

Tali risorse, difatti, hanno trovato copertura direttamente nel bilancio, tra l'altro, senza che le stesse siano state fatte transitare nel fondo salario accessorio, determinando un'espansione della spesa di parte corrente di importo pari a quello corrisposto, con evidente incidenza sui saldi finali e sul risultato di amministrazione.

Successivamente, come detto, il Legislatore è intervenuto con l'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla Legge n. 74/2023) prevedendo al comma 1 che *“Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.”*

La disposizione che precede è stata ritenuta dalla Corte costituzionale di carattere innovativo e come tale applicabile *“a partire dalla sua entrata in vigore, ossia dal 23 aprile 2023. Da quella data, dunque, le regioni possono dettare norme in adeguamento alla disciplina statale degli uffici di cui si tratta”* (cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 185/ 2024 e 165/2025). Pertanto, sino alla entrata in vigore del decreto-legge n. 44 era precluso alle regioni introdurre e regolare con legge il trattamento accessorio del personale degli uffici di diretta collaborazione.

D'altra parte in diverse occasioni la Consulta ha avuto modo di precisare che *“il rapporto di impiego del personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001”* (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenza n. 154 del 2019), in quanto, *“pur trattandosi di una particolare categoria di personale regionale, la disciplina del trattamento economico accessorio, sino all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, come convertito, risultava, come per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati e non contrattualizzati, quella dettata dalle disposizioni di legge statale, dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia, restando sempre esclusa una competenza legislativa regionale”* (cfr. sentenza n. 185/2024).

Pertanto, solo con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, come convertito, è stata riconosciuta al legislatore regionale la facoltà di entrare nel perimetro della materia «ordinamento civile», sebbene limitatamente alla disciplina del trattamento economico accessorio del personale di staff. Ad avviso della Consulta *“questo ampliamento limitato della competenza del legislatore regionale si giustifica, appunto, in ragione del generale principio di sussidiarietà che opera anche a livello legislativo, oltre che amministrativo, e come consente al legislatore statale di chiamare a sé in sussidiarietà una competenza legislativa che rientrerebbe in quella del legislatore regionale, così gli consente di demandare in sussidiarietà al legislatore regionale porzioni di competenze esclusive statali che rispondano ad esigenze organizzative di prossimità, quale è quella dell'adeguata remunerazione del personale di supporto agli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza per la marcata fiduciarietà dell'incarico e per la tradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto* (cfr. sentenza n. 185/2024).

La norma regionale in esame si appalesa illegittima anche per la violazione e l'elusione del giudicato costituzionale (art. 136 Cost.).

Infatti, il riconoscimento di un peculiare trattamento accessorio di favore al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione non è una novità per la regione Campania.

La Corte costituzionale, invero, con la sentenza n. 146/2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25, in riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 117, comma 2, lett. l), dall'articolo 97, comma 1 e dall'art. 81 Cost.

Si trattava, in quel caso, del fondo destinato al personale comandato e distaccato in servizio presso le strutture politiche (Fondo “Legge 20”), istituito dall'art. 2 della legge regionale n.

20 del 2002, e all'ulteriore fondo (Fondo "Legge 25"), istituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2003, che veniva configurato come un fondo integrativo in cui la predetta componente retributiva veniva erogata come indennità ad importo fisso e predeterminato per ciascuna categoria di personale che svolgeva prestazioni di assistenza all'attività degli organi istituzionali del Consiglio. Come evidenziato nella relativa ordinanza di remissione della questione n. 115/2018 di questa Sezione: *"Ebbene, nel caso di specie, le norme di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale, incidono sull'articolazione della spesa e sul quantum della stessa, poiché l'una istituisce fondi finalizzati ad alimentare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, che altrimenti non avrebbero titolo ad essere erogati; l'altra determina un effetto espansivo della spesa mediante un aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio, appunto, con cui, poi, la Regione ha retribuito soggetti che non ne avrebbero avuto titolo o che ne avrebbero avuto titolo ma in misura, e soprattutto con modalità, affatto diverse.*

Nel caso di specie la Regione ha provveduto a finanziare direttamente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata, al di fuori della contrattazione collettiva nazionale di comparto e senza una legge statale che abbia autorizzato tali incrementi, palesando l'illegittimità costituzionale del proprio operato. Situazione che pone la legge regionale in contrasto non solo con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, ma anche con l'art. 81, comma 4, della Carta Costituzionale vigente al momento dell'emanazione della l. r. n. 42 del 2008 (contrasto confermato anche ai sensi del nuovo testo dell'art. 81, comma 3).

In tale contesto risulta dubbia la costituzionalità delle leggi che disciplinano il trattamento economico accessorio del personale comandato e distaccato nelle strutture politiche e del personale di ruolo che svolge prestazioni di assistenza all'attività degli organi istituzionali del Consiglio".

Sostanzialmente, si trattava di trattamenti ad importo fisso confluiti, in maniera non ortodossa, nel fondo salario accessorio. Ad avviso del Collegio, con la legge n. 2 del 4 marzo 2021 la Regione ha sostanzialmente introdotto un trattamento accessorio per molti aspetti assimilabile a quello delle leggi regionali dichiarate incostituzionali, sebbene a differenza di quest'ultimo gli oneri gravino direttamente sul bilancio. Trattasi di differenze del tutto marginali e che non possono condurre a diverse conclusioni: il meccanismo prefigurato dai sopra richiamati commi 12-ter e 12-quater, integra un'elusione dei principi affermati dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 146/2019 in quanto prevede la corresponsione di un trattamento accessorio, ad importo fisso mensile, non previsto dalla contrattazione

collettiva di comparto né dalla legge ordinaria in favore del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. D'altra parte, secondo l'insegnamento della Consulta *"il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti"* (cfr. Corte costituzionale n. 245 del 2012). In ragione di ciò la norma regionale si appalesa in contrasto insanabile con l'art. 136 Cost. in quanto idonea a eludere gli effetti della sentenza n. 146 sopra richiamata che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina previgente.

11.2 LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE STATALE

La norma sopravvenuta di cui all'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 è illegittima in quanto viola il principio di buon andamento (art. 97 Cost.), altera l'uguaglianza tra i soggetti assegnati nel tempo a tali uffici (art. 3 Cost.), legittima spese di personale non dovute con riflessi sul saldo di amministrazione (artt. 81 e 119, comma 1 Cost.) e ne preclude il recupero, perché impone alla Sezione di controllo di parificare spese sebbene illegittimamente disposte e rende improcedibile il recupero delle stesse da parte della Sezione regionale giurisdizionale (art. 81, 119 comma 1 Cost.).

Secondo il consolidato orientamento della Consulta (Corte cost. sentenza n. 14 del 1999), richiamato anche nella sentenza-ordinanza n. 165/2025, benché le leggi di sanatoria non siano, di per sé, incompatibili con i principi costituzionali, esse, in ragione del loro carattere eccezionale, devono essere sorrette da una giustificazione che valorizzi le specifiche peculiarità della fattispecie interessata, e sottoposte a un sindacato particolarmente rigoroso per escludere che *"possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata"* (cfr. sentenza n. 100 del 1987; n. 402 del 1993, n. 346 del 1991 e 474 del 1988, n. 94 del 1995).

Rinvenire una ragionevole giustificazione a fondamento del trattamento differenziato riconosciuto al personale degli uffici di diretta collaborazione delle regioni è certamente arduo, ove si consideri che la disposizione in esame, in origine, non era contenuta nel decreto-

legge 14 marzo 2025, n. 25 (pubblicato nella G.U. 14 marzo 2025, n. 61 – Serie generale), ma è stata introdotta in sede di conversione con la legge 9 maggio 2025, n. 69 (pubblicata il 13 maggio 2025 nella G.U. n. 109) poco più di un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 13 del 26 marzo 2025, dell'ordinanza n.101/2025/PARI (corrispondente alla n. 51/2025 del registro delle ordinanze della Corte costituzionale) con la quale questa Sezione ha sollevato dubbi di legittimità sui commi 12-ter e 12-quater della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 come modificata dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021 (v. *supra* § 11.1)

La norma indubbiata è infatti comparsa solo in sede di conversione del decreto-legge con l'emendamento n. 8.22 presentato durante l'esame parlamentare del provvedimento presso le Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati.

Dai lavori preparatori non emerge la *ratio* e la portata dell'intervento.

Nel verbale dei lavori delle citate Commissioni riunite si dà atto della contrarietà manifestata dai rappresentanti delle opposizioni che hanno ritenuto di non poter esprimere un voto favorevole ritenendo che l'emendamento miri a "legificare" una sorta di "circolare interpretativa" diretta a sanare atti e rapporti giuridici illegittimi sorti a seguito di qualche provvedimento precedente.

Alle osservazioni e dichiarazioni delle opposizioni non è stata rinvenuta alcuna replica da parte dei gruppi di maggioranza, come emerge dal suddetto verbale e dal dossier della Camera dei deputati n. 328 del 2 aprile 2025, che si limita a parafrasarne il contenuto *concludendo che non si ritiene di formulare osservazioni*.

Dai lavori parlamentari, pertanto, non emerge alcuna motivazione, né tanto meno un interesse generale a giustificazione della norma di sanatoria, al contrario, dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle opposizioni e dalla mancata replica della maggioranza, emerge con nitore la consapevolezza che l'emendamento mirasse semplicemente a consolidare gli effetti di atti illegittimamente adottati.

Per quanto concerne la "*Verifica delle quantificazioni*" il verbale precisa che "*la proposta emendativa che ha introdotto la norma in esame non è corredata di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né di relazione tecnica*" senza diffondersi sui profili di quantificazione degli oneri, limitandosi ad una mera parafrasi della disposizione, salvo la precisazione che non si ravvisano elementi per formulare osservazioni.

Dall'esame dei lavori preparatori risulta evidente l'assenza di una motivazione che consenta di valutare come non arbitraria la norma di sanatoria con la conseguente impossibilità di realizzare un interesse generale correlato ad imprescindibili esigenze di funzionalità, di efficienza e di continuità dell'azione amministrativa.

Una sanatoria che invero, non può trovare giustificazione neppure nella necessità di consolidare posizioni acquisite o risalenti nel tempo (cfr. sentenze n. 659 del 1994 e n. 236 del 1992), posto che la norma statale consente di consolidare gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati dalla regione Campania nel corso di appena due anni, ossia nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021 (che ha aggiunto i commi 12-ter e 12-quater all'art. 1 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012) e sino alla entrata in vigore del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, come peraltro confermato dalla già richiamata sentenza n. 17130/2025 della Corte di cassazione.

La sola *ratio* rinvenibile nella normativa appare, come già accaduto nelle sentenze n. 1/1996 n. 14/1999 segnalate dalla Consulta con la sentenza-ordinanza di restituzione degli atti, *"quella della sanatoria per se stessa"*, concretantesi nella stabilizzazione di situazioni e di effetti anche finanziari sugli equilibri di bilancio finalizzata esclusivamente a legittimare *retroattivamente* quanto già attribuito a determinati soggetti, con effetti premiali palesemente non giustificati, compromettendo in radice lo stesso scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza della norma di sanatoria.

La constatata negazione di una razionale e coerente scelta legislativa chiaramente non ispirata al principio di buona amministrazione preclude *ab imis* - difettando i parametri di riferimento - il bilanciamento con gli altri valori che essa coinvolge, ai fini della verifica di *"meritevolezza costituzionale"* della norma sopravvenuta.

A tal riguardo la Corte costituzionale nella segnalata sentenza n. 1/1996, ha chiarito che proprio in tema di leggi di sanatoria *"si è valutata la ratio stessa della sanatoria comparandola agli altri valori in gioco, spesso col risultato di far ritenere che il medesimo principio di buon andamento giustificasse la normativa di sanatoria e che, anzi, questa costituisse applicazione di quello, giacché faceva salve esigenze di garanzia del servizio ovvero consolidava posizioni acquisite e risalenti nel tempo (cfr. sentenze n. 659 del 1994 e n. 236 del 1992)"*. A tali conseguenze, tuttavia ad avviso del Collegio non è possibile pervenire quando, come nel caso di specie, si appalesa una clamorosa violazione del perseguimento del pubblico interesse, avendo il legislatore, inserito

nel sistema un precetto in piena collisione con i principi che regolano la materia e con i recenti arresti della Consulta, *in primis* con le statuizioni di cui alla sentenza n. 146/2019 che, come già si è evidenziato, ha espressamente escluso una competenza legislativa regionale nella definizione del trattamento economico del personale in assenza di leggi statali e del CCNL. Invero, il legislatore pare non aver tenuto conto nemmeno delle considerazioni espresse nella sentenza n. 185/2024 con la quale la Consulta, nel vagliare la legittimità costituzionale di norme regionali intervenute nel medesimo ambito in esame, ha chiarito la portata innovativa del decreto-legge n. 44 sgombrando il campo ad una applicazione retroattiva della norma e perciò legittimante i provvedimenti *medio tempore* adottati. La Corte costituzionale, infatti, pur riconoscendo che la categoria di personale interessata sia particolare, ha espressamente escluso che sino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 44, le regioni avessero competenza legislativa nella disciplina del trattamento economico accessorio *dovendosi quest'ultima ricercare come per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati e non contrattualizzati, [in] quella dettata dalle disposizioni di legge statale, dal codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia*" (cfr. sentenza n. 185/2024).

Alla luce delle considerazioni che precedono la norma di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8, si appalesa ancor più sproporzionata e arbitraria, perché elude i principi stigmatizzati dalla Consulta nelle sopra richiamate sentenze, consentendo di conseguire comunque la "salvezza" dei provvedimenti di spesa, nonostante la riconosciuta natura innovativa del decreto-legge n. 44.

Non appare in definitiva superfluo ricordare che la giurisprudenza costituzionale ha stigmatizzato come illegittime *"le disposizioni con cui il legislatore, statale o regionale, interviene per mitigare gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale"* (sentenza n. 224 del 2016).

Peraltro, poiché la dichiarazione di illegittimità costituzionale *"comporta anche il venir meno della legittimità della spesa disposta dalla norma incostituzionale a carico del bilancio dell'ente (sentenze n. 253 del 2022, n. 244 e n. 112 del 2020, n. 146 ex plurimis, e n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018)"*, l'art. 8 comma 3 rappresenta, ad avviso del Collegio, un modo surrettizio per impedire che atti e provvedimenti di autoregolazione – identificabili per quanto qui rileva sicuramente nelle deliberazioni sopra richiamate nn. 22 e 23 del 29 aprile 2021 dell'Ufficio di Presidenza - adottati prima del decreto-legge 44/2023, potessero essere travolti dalla pronuncia di incostituzionalità della norma regionale sollecitata da questo giudice con la più

volte richiamata ordinanza. Pertanto, con la disposizione sopravvenuta il legislatore ha voluto blindare anche sul piano finanziario, gli effetti prodotti dai provvedimenti e atti adottati con ciò comportando una lesione del principio di sana gestione finanziaria come espressione del principio di buona amministrazione.

Per le considerazioni sopra espresse la norma integra una lesione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97, comma 2 Cost. e non può certo superare quello scrutinio "particolarmente rigoroso" richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in materia (v. sentenza n. 94 del 1995).

11.2 Il Collegio ritiene integrata altresì la violazione degli artt. 81 e 119 comma 1 Cost., posti a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità della spesa, sotto un duplice profilo. Quanto al primo, come già evidenziato, la norma è priva della relazione di quantificazione degli oneri, necessaria anche nel caso in cui la previsione impatti sul bilancio di altre pubbliche amministrazioni, integrando pertanto, la violazione dell'obbligo di copertura delle leggi onerose desumibile dagli artt. 17 e 19 della legge n. 196/2009. Difatti ai sensi dell'art. 19 comma 1 legge n. 196/2009 *"Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali."* L'aggiramento delle sopra indicate disposizioni realizza una violazione dell'art. 81 e dell'art. 119 comma 1, di cui le stesse rappresentano parametri interposti.

La norma di salvaguardia in esame integra, inoltre, una lesione dei medesimi principi costituzionali che regolano l'autonomia finanziaria degli enti territoriali anche sotto un profilo diverso dall'obbligo di copertura.

Come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale la copertura delle spese e l'equilibrio di bilancio sono *"due facce della stessa medaglia"* dal momento che l'equilibrio presuppone che ad ogni intervento programmato corrispondano le relative risorse, quantificate in relazione all'intero arco temporale di riferimento. Il rapporto fra equilibrio di bilancio ed obbligo di copertura costituisce, dunque, l'architrave sul quale vagliare la legittimità finanziaria delle leggi (cfr. Corte costituzionale sentenza nn.192/2012, 274/2017 e 184/2016).

L'art. 8 comma 3, nel far salvi gli atti e i provvedimenti adottati, ha salvaguardato anche sul piano finanziario gli effetti prodotti. In tal modo ha stabilizzato l'illegittima espansione della

spesa di personale per un importo pari a quello degli emolumenti corrisposti e ha inciso negativamente sul risultato di amministrazione. Tale violazione, ritiene il Collegio, comporta una lesione dei «beni-valori» della contabilità pubblica presidiati dagli artt. 81, 119 comma 1 e 97, comma 1, Cost. e segnatamente dell'equilibrio di bilancio, della sostenibilità del debito e della sana gestione finanziaria.

La norma, inoltre, sanando retroattivamente il trattamento accessorio non dovuto, impedisce non solo al giudice remittente di non parificare le relative poste di spesa ma ne preclude definitivamente il recupero nei confronti dei beneficiari, con ciò comportando una sostanziale paralisi anche della funzione giurisdizionale ridondante, per tale verso, in un'ulteriore lesione dell'equilibrio di bilancio (artt. 81 e 119, comma 1 e 97, comma 1 Cost.). La riferita neutralizzazione del sindacato giurisdizionale rappresenta un rischio concreto se si tiene conto che pende dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania il giudizio iscritto al n. di registro G74620 per l'accertamento della responsabilità erariale dei percettori degli emolumenti in esame e di coloro che hanno riconosciuto tale trattamento differenziato.

11.3 Il rischio che si annida in previsioni di leggi particolari è anche quello di introdurre nell'ordinamento una disciplina irragionevolmente di favore, non sorretta cioè da un obiettivo interesse generale che giustifichi un trattamento diverso.

Osserva il Collegio che la legge di sanatoria in esame presenta peculiarità che la rendono assimilabile a una "legge-provvedimento", sia perché ne condivide le caratteristiche e i limiti, sia perché impone l'esercizio di un analogo e stringente vaglio di legittimità in punto di non arbitrarietà, proporzionalità e ragionevolezza.

Come è noto, le leggi - provvedimento presentano la stessa sostanza di un provvedimento amministrativo, perché mancanti dei requisiti di generalità e astrattezza, disciplinando vicende particolari, individuali e concrete.

La fattispecie è integrata non solo quando la legge recepisca, "legificandolo", un precedente provvedimento amministrativo, ma anche nei casi in cui sia emanata in sostituzione di un provvedimento mai adottato, costituendo di fatto esercizio della funzione amministrativa in forma legislativa.

Poiché nell'ordinamento non si rinviene una "riserva di amministrazione" di rilevanza costituzionale, l'esercizio della funzione provvedimentale non è esclusiva prerogativa degli

organi della pubblica amministrazione, risultando non precluso alla legge ordinaria attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa.

In altri termini non sussiste un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto (cfr. Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 1995, n. 347) in quanto la Costituzione impone al legislatore vincoli formali e procedurali, ma non limiti contenutistici, nel senso di necessaria generalità e astrattezza.

Il vigente art. 8, comma 3 nel far *“salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi”* presenta un contenuto particolare e concreto.

Si rivolge, infatti, a una specifica categoria di soggetti individuabile *ex ante*: il personale assegnato agli uffici di staff delle regioni ad accezione delle province autonome di Trento e Bolzano e destinatario degli atti e provvedimenti adottati in adeguamento al TUPL.

Anche sul piano oggettivo, invero la norma presenta un ambito applicativo indubbiamente determinabile sia sotto il profilo temporale che teleologico.

La disposizione è diretta a un gruppo di atti e provvedimenti ben definito nel tempo: quelli già *“adottati”* dalle regioni e per una finalità ben precisa *“per adeguare i propri ordinamenti al d.lgs. 165/2001”*, per salvaguardare gli effetti già *“prodotti”* e i rapporti già *“sorti”* sulla base di quegli stessi atti e provvedimenti. Osserva il Collegio che la scelta del participio passato *“adottati”*, *“prodotti”*, *“sorti”* non è casuale, ma consente al legislatore di rendere facilmente determinabile *ex ante* l'ambito di applicazione della norma proiettando nel passato la forza salvifica della previsione.

La norma mira a salvaguardare l'efficacia non di ipotetici atti ancora da approvare ma a impedire che i provvedimenti già adottati dalle regioni, nonché i rapporti giuridici sorti prima dell'art. 3 comma 1 del decreto-legge n. 44/2023, vengano travolti perché fondati su norme elusive della competenza esclusiva statale cui all'art. 117 comma 2 lett l) Cost.

Le sopra descritte peculiarità della legge di sanatoria in rilievo la rendono affine, come detto, a una *“legge-provvedimento”* sicché anche per tale ragione, ritiene il Collegio che sussista la necessità di un puntuale e stringente vaglio di legittimità quanto alla non arbitrarietà, proporzionalità e ragionevolezza della previsione, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale rappresentano i *limiti generali* all'esercizio

legislativo della funzione amministrativa (Corte cost., sentenza n. 492/1995, n. 346/1991, n. 143/1989). Lo scrutinio stretto di costituzionalità (cfr. sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153 e 2 del 1997) si impone peraltro nel caso in esame, anche per i rilevati pericoli di disparità di trattamento insiti in previsioni di tipo particolare o derogatorio (cfr. sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), onde verificare che la norma non costituisca, con il suo contenuto puntuale e concreto, strumento per violare il principio di uguaglianza. A tal fine, devono essere intelleggibili i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione, elementi che come visto, non sono desumibili nemmeno dai lavori preparatori o dalla relazione tecnica di accompagnamento che, nel caso in esame, risultava del tutto assente.

Ritiene il Collegio che attraverso la norma di salvaguardia di cui all'art. 8 comma 3, pertanto, si sia stabilizzata la posizione di favore riconosciuta - dai commi 12-ter e 12-quater dell'art.23 della legge regionale n. 1 - a coloro che hanno percepito un trattamento accessorio onnicomprensivo non previsto dalla legge ordinaria né dalla contrattazione collettiva.

Si tratta, invero, di una posizione di vantaggio assolutamente ingiustificata che integra una situazione di disparità di trattamento se si tiene conto che della norma di salvaguardia non se ne possono avvantaggiare i beneficiari di analoghi emolumenti previsti dalle leggi regionali 20 e 25 dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 146/2019. Questi ultimi, infatti, a differenza dei beneficiari ex commi 12-ter della vigente legge regionale n. 1/2012, non sono legittimati a promuovere opposizione alla richiesta di restituzione dell'indebito azionato dalla Regione tenuto conto del giudicato costituzionale (cfr. Corte di cassazione n. 17130/2025).

Il trattamento differenziato è affetto da manifesta illogicità in quanto non è sostenuto da alcuna ragione giustificativa collegata a particolari elementi che valgono a distinguere, nella sostanza, la fattispecie di cui alla disposizione regionale indubbiata rispetto a quelle dichiarate incostituzionali con la più volte richiamata sentenza n. 146/2019, eppure l'operatività dell'art. 8, comma 3 consente di salvare l'efficacia degli atti adottati sulla base di una norma regionale analogamente lesiva dell'art.117, comma 2 lett. l).

Occorre infine, rilevare come le situazioni di fatto illegalmente costituitesi, in quanto volte ad eludere tassative prescrizioni, non possono essere a posteriori consolidate senza costituire esempio "*di diseducazione civile*" (Corte costituzionale sentenza n. 16 del 1992).

In questa prospettiva, la norma di sanatoria impugnata deve ritenersi in contrasto anche con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento presidiato dall'art. 3 Cost.

12. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'articolo 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dei commi 12-ter e 12-quater dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 117, comma 2, lett. l), 81, 97, comma 1, 119 comma 1 e 136 Cost.; nonché dell'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 3, 81, 97 commi 1 e 2, 119 comma 1 della Costituzione.

P. Q. M.

la Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

- dei commi 12-ter e 12-quater dell'art. 23 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 4 marzo 2021, in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 117, comma 2, lett. l), 81, 97, comma 1, 119 comma 1 e 136 Cost.
- dell'ultimo periodo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025 come modificato dalla legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 in riferimento ai parametri stabiliti dagli articoli 3, 81, 97 commi 1 e 2, 119 comma 1 della Costituzione.

DISPONE

- la sospensione del giudizio di parificazione per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 con riferimento al capitolo U00008, limitatamente alle spese destinate al finanziamento dell'unico emolumento omnicomprensivo e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione.
- che sia notificata, a cura della Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza alle Parti e al Presidente

del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026.

Gli Estensori

Il Presidente

Ilaria Cirillo



ILARIA CIRILLO
CORTE DEI
CONTI
09.07.2026
13:48:12
GMT+02:00

Massimo Gagliardi

Stefania Calcari



STEFANIA CALCARI
CORTE DEI CONTI
09.07.2026 09:27:12
GMT+02:00

Depositata in Segreteria

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Imposimato



GIUSEPPE
IMPOSIMATO
09.07.2026 13:53:20
GMT+02:00

MASSIMO
GAGLIARDI
CORTE DEI
CONTI
08.07.2026
16:07:53
GMT+02:00

